

## Testo vigente

### LEGGE REGIONALE 19 novembre 2012, n. 32

Interventi in favore delle persone con disturbi specifici di apprendimento (DSA)

( B.U. 29 novembre 2012, n. 114 )

La pubblicazione del testo non ha carattere di ufficialita'

#### Sommario

[Art. 1 \(Finalità\)](#)

[Art. 2 \(Comitato tecnico-scientifico sui DSA\)](#)

[Art. 3 \(Diagnosi\)](#)

[Art. 4 \(Compiti della Regione\)](#)

[Art. 5 \(Concorsi pubblici regionali\)](#)

[Art. 6 \(Disposizioni finanziarie\)](#)

#### **Art. 1**

*(Finalità)*

1. La Regione, riconoscendo che i disturbi specifici dell'apprendimento (DSA) limitano l'utilizzo della capacità di lettura, di scrittura e di calcolo, ostacolano il pieno sviluppo delle potenzialità dell'individuo e compromettono l'equilibrio psicologico individuale e familiare della persona, promuove la piena integrazione sociale e lavorativa dei soggetti interessati nel rispetto della normativa statale vigente in materia.

2. Per le finalità indicate al comma 1, in particolare, la Regione:

- a) assicura adeguate possibilità di screening, diagnosi e riabilitazione precoce dei DSA;
- b) promuove attività di aggiornamento degli operatori socio-sanitari;
- c) promuove iniziative volte a preparare e sensibilizzare i genitori sulle problematiche connesse ai disturbi specifici di apprendimento;
- d) promuove iniziative volte alla comunicazione e alla collaborazione tra famiglia, scuola e servizi sanitari durante il percorso di istruzione e formazione.

#### **Art. 2**

*(Comitato tecnico-scientifico sui DSA)*

1. E' istituito il Comitato tecnico scientifico sui DSA.

2. Il Comitato tecnico-scientifico sui DSA è costituito secondo criteri e modalità determinati dalla Giunta regionale. Il Comitato è composto:

- a) dal dirigente, o suo delegato, della struttura regionale competente in materia di istruzione;
- b) dal direttore, o suo delegato, del Dipartimento per la salute e per i servizi sociali della Regione Marche;
- c) dal dirigente, o suo delegato, della posizione di funzione di cui al comma 10 dell'articolo 3bis della legge regionale 20 giugno 2003, n. 13 (Riorganizzazione del servizio sanitario regionale);
- d) dal dirigente, o suo delegato, della struttura regionale competente in materia di formazione professionale;
- e) da un rappresentante dell'Azienda sanitaria unica regionale (ASUR);
- f) da un rappresentante dell'Ufficio scolastico regionale per le Marche, indicato dall'Ufficio medesimo;
- g) da un rappresentante delle Università marchigiane, indicato dal Comitato regionale università marchigiane (CRUM);
- h) da un rappresentante dei genitori dei bambini con DSA, designato dalle associazioni operanti in ambito regionale;
- i) da un neuropsichiatra infantile;

- l) da uno psicologo iscritto all'Ordine degli psicologi delle Marche;
- m) da un logopedista iscritto all'Associazione logopedisti delle Marche;
- n) da un pedagogista designato dalle Associazioni dei pedagogisti maggiormente rappresentative a livello regionale;
- o) da un grafologo con competenze in grafologia dell'età evolutiva, designato dalle Associazioni grafologi maggiormente rappresentative a livello regionale.

**3.** Il Comitato è organo consultivo della Regione per gli interventi previsti dalla presente legge e, in particolare, esprime parere sugli atti indicati all'articolo 4 e sui requisiti per l'autorizzazione e per l'accreditamento delle strutture preposte ad effettuare le diagnosi dei disturbi specifici dell'apprendimento. Il Comitato svolge, inoltre, attività di monitoraggio e valutazione degli interventi previsti dalla presente legge.

**4.** I pareri di cui al comma 3 sono espressi entro trenta giorni dalla richiesta; decorso inutilmente tale termine il parere si intende favorevole.

**5.** Il Comitato dura in carica tre anni; i componenti possono essere confermati.

**6.** La partecipazione al Comitato è gratuita.

### **Art. 3** *(Diagnosi)*

**1.** La diagnosi di DSA è effettuata, in modo multidisciplinare, nell'ambito degli interventi assicurati dal servizio sanitario nazionale, da strutture pubbliche e private autorizzate e accreditate ai sensi della legge regionale 16 marzo 2000, n. 20 (Disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private).

**2.** L'esercizio delle attività di diagnosi, da parte delle strutture private accreditate e a carico del servizio sanitario regionale, è subordinato alla stipulazione di accordi contrattuali secondo le modalità stabilite dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e dalla l.r. 20/2000. La remunerazione per le attività di diagnosi a carico del servizio sanitario regionale è determinata dalla Giunta regionale.

**3.** La Giunta regionale stabilisce, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo le modalità stabilite dalla l.r. 20/2000, i requisiti di autorizzazione e di accreditamento delle strutture che effettuano la diagnosi di DSA, assicurando che:

- a) il percorso diagnostico e il rilascio delle certificazioni sia effettuato in coerenza con le indicazioni della Consensus Conference e nel rispetto di quanto stabilito dai decreti ministeriali di cui all'articolo 7, comma 1, della legge 8 ottobre 2010, n. 170 (Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico);
- b) che la diagnosi sia effettuata da un'équipe multidisciplinare, costituita da neuropsichiatri infantili, psicologi, logopedisti eventualmente integrata da altri professionisti sanitari e modulabile in base alle fasce di età.

**4.** L'atto di cui al comma 3 determina inoltre le modalità ed i termini di adeguamento ai requisiti di autorizzazione ed accreditamento dei soggetti che esercitano l'attività di diagnosi dei DSA alla data di entrata in vigore della presente legge.

**5.** Sino all'adozione dell'atto di cui al comma 3, le certificazioni di diagnosi di DSA sono rilasciate dai soggetti che provvedono alla diagnosi e alla relativa certificazione alla data di entrata in vigore della presente legge.

**Art. 4**  
*(Compiti della Regione)*

**1. La Regione:**

- a) effettua attività di rilevazione epidemiologica, di individuazione e di monitoraggio di precoci fattori di rischio su tutto il territorio regionale, promuovendo forme di collaborazione professionale tra i pediatri di libera scelta e le figure professionali specifiche, quali neuropsichiatri infantili, psicologi con formazione specifica in valutazione neuropsicologica dei DSA, logopedisti e insegnanti con formazione specifica in materia di DSA;
- b) detta direttive agli Enti del servizio sanitario regionale volte ad adeguare i servizi sanitari alle problematiche delle difficoltà specifiche di apprendimento individuando, in particolare, protocolli riabilitativi nel rispetto delle disposizioni statali vigenti;
- c) promuove programmi di screening, con campagne di sensibilizzazione a livello regionale, in collaborazione con le Istituzioni scolastiche delle Marche;
- d) promuove e favorisce percorsi riabilitativi e rieducativi idonei per le persone con DSA, anche per l'erogazione di alcune prestazioni in modo integrato e multidisciplinare;
- e) promuove attività di formazione e aggiornamento del personale socio-sanitario, preposto alla diagnosi e alla riabilitazione delle persone con DSA;
- f) promuove campagne di sensibilizzazione alle famiglie sulle problematiche delle difficoltà specifiche di apprendimento;
- g) incentiva, previa intesa con le competenti autorità scolastiche, l'utilizzo di strumenti informatici riferiti ai bisogni educativi degli alunni con DSA e a tal fine:
  - 1) mette a disposizione del personale docente, tramite il centro regionale di ricerca e documentazione sulle disabilità, specifici software quali strumenti didattici multiscopo;
  - 2) realizza una banca dati delle esperienze di utilizzo dei software di cui al punto 1.

**2.** Con una o più deliberazioni della Giunta regionale sono individuati i criteri e le modalità per l'attuazione delle attività indicate al comma 1, lettere a), c) d) ed f).

**Art. 5**  
*(Concorsi pubblici regionali)*

**1.** Alle persone con disturbi specifici di apprendimento (DSA) nelle prove scritte dei concorsi pubblici indetti dalla Regione e dai suoi enti strumentali è assicurata la possibilità di sostituire tali prove con un colloquio orale o di utilizzare strumenti compensativi per le difficoltà di lettura, di scrittura e di calcolo, oppure di usufruire di un prolungamento dei tempi stabiliti per l'espletamento delle medesime prove e di ciò è data adeguata pubblicità nel bando di concorso.

**2.** Il concorrente con DSA deve produrre con la domanda di partecipazione una certificazione medica che accerti l'esistenza del disturbo.

**Art. 6**  
*(Disposizioni finanziarie)*

**1.** Per l'attuazione della presente legge si provvede, a decorrere dall'anno 2013, per la parte di competenza sanitaria mediante impiego di quota parte delle risorse del fondo sanitario regionale e, per i restanti interventi, mediante quota parte delle risorse proprie della Regione, stabilita con le rispettive leggi finanziarie.

**2.** Le somme occorrenti per il pagamento delle spese di cui al comma 1 sono iscritte, a decorrere dall'anno 2013, nell'UPB 52821 relativa al fondo sanitario regionale destinato al finanziamento dei livelli essenziali di assistenza e nell'UPB 53007 relativa alla tutela sociale e diritti di cittadinanza, a carico dei capitoli che la Giunta regionale è autorizzata ad istituire ai fini della gestione nel Programma operativo annuale (POA).